

VERBALE DI ACCORDO
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)

Art. 22, co. 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'art 2, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020.

Tra

La Cisalfa Sport S.p.A. con sede legale in Roma, Via di Boccea n. 496, rappresentata dal Dott. Luca Buzzetti assistito dal sig. Enrico Betti Confcommercio Bergamo

E

le OO.SS. rappresentate da

Dott. Federico Antonelli per la segreteria nazionale Filcams-CGIL;

Dott. Marco Demurtas per la segreteria nazionale Fisascat-CISL;

Dott. Marco Marroni per la segreteria nazionale UilTucs;

PREMESSO

- Che la Cisalfa Sport S.p.A. (cod. fisc. 05352580962), con sede legale in Roma via di Boccea n. 496 matricola INPS n n. 1210487838 svolge attività di vendita al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi e applica il C.C.N.L. Commercio – Terziario, e svolge la propria attività nei 148 negozi dislocati in 17 Regioni sul territorio nazionale, in cui sono occupati n. 2894 lavoratori;
- Che per contrastare l'evento improvviso, involontario ed imprevedibile dato dall'emergenza epidemiologica cd. "Covid – 2019" sono stati emanati il D.L. 6/2020, i DPCM del 25.2.2020, del 1°, 5, 8 e 10.3.2020 che hanno disposto, progressivamente, la limitazione degli spostamenti dei cittadini nella cd. "zona rossa" e all'art. 1 n.1 del DPMC dell'11.3.2020 la sospensione dell'attività di vendita al dettaglio sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, ricompresi anche nei centri commerciali.
- In ottemperanza a quanto disposto dai richiamati provvedimenti, la Cisalfa Sport ha proceduto alla chiusura di tutti i punti vendita sul territorio nazionale, sospendendone l'attività, e riducendo le ore di lavoro di alcuni dipendenti in taluni settori della sede operativa e del magazzino.
- Che la Cisalfa Sport S.p.A. intende attivare la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi del D.L. N. 9/2020 (per l'ambito territoriale di riferimento) e del D.L. n.18 del 17.3.2020, nonché, ove occorra, degli Accordi Quadro regionali, in favore di n. 2894 lavoratori in quanto non trovano applicazione le altre tutele previste dalle

- vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- Che il DML 24.03.2020 (ripartizione risorse finanziarie CIG in deroga) ha previsto, all'art. 2 che nell'ipotesi in cui l'emergenza epidemiologica coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, al fine del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni interessate, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1 D.L. 18/2020;
 - Considerato che il richiamato art. 22 D.L. 18/2020 prescrive la necessità dell'informativa e della condivisione con le OO.SS., da sottoscrivere anche in via telematica;
 - Che la Cisalfa Sport S.p.A. (nel silenzio del DML 24.3.2020) con pec del 26.3.2020 ha comunicato alle strutture nazionali e territoriali delle OO.SS. l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga;
 - A seguito del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) 24.3.2020, n. 3, recante disposizioni speciali per le aziende c.d. "Plurilocalizzate", con pec del 26.3.2020 la Cisalfa Sport ha comunicato alle strutture nazionali e territoriali delle OO.SS. l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga.
 - In data 26.3.2020 le Segreterie Nazionali delle OO.SS. hanno comunicato la loro disponibilità ad una valutazione congiunta della situazione creatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica; con ciò avocando l'esame congiunto per la Sigla di rispettiva appartenenza, anche per conto delle strutture territoriali, ai fini del compiuto espletamento della procedura di cui all'art. 22, comma 1, DL 18/2020.
 - che le parti prendono atto della durata delle sospensioni disposta dall'art.17 D.L. 9/2020 e dall'ar.22 D.L. 18/2020 e, ove occorra, degli Accordi Quadro Regionali;
 - Che i lavoratori beneficiari dell'ammortizzatore sono dipendenti alla data del 17 marzo 2020 come previsto dall'art. 41 del DL 8 aprile 2020 n. 23;
 - Che le Parti, pertanto, esprimono parere favorevole affinché la Cisalfa Sport S.p.A. formuli istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga, ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020, conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - Che le Parti considerano il ricorso alla CIGD quale strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto presso la Cisalfa Sport S.p.A.;
 - Che le OO.SS. danno atto e condividono espressamente che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni

che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga.

Tutto ciò premesso,

le Parti presenti

si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, secondo le seguenti modalità e criteri:

- a) La sospensione deve ritenersi fino a un massimo di zero ore per ciascun dipendente;
 - b) L'applicazione della CIGD, dal 24 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per n. 2894 lavoratori, è prevista per le seguenti durate:
 - 13 settimane complessive, anche non consecutive (di cui 4 settimane ai sensi dell'art. 17 D.L. 9/2020 e/o degli Accordi Quadro regionali di specifico riferimento e 9 settimane ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020) per i n. 1258 dipendenti addetti alle unità operative collocate in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;
 - 9 settimane complessive, anche non consecutive, per tutti gli altri dipendenti.
- Resta inteso che la durata dei trattamenti potrà intendersi esteso in funzione di successivi interventi normativi o concessioni derivanti dagli Accordi Quadro previsti a livello regionale;
- c) L'intervento interesserà i lavoratori in forza alla data del 17 marzo 2020, secondo quanto previsto dall'art. 22, c. 3, D.L. n. 18/2020 così come modificato dall'art.41 D.L. 23 8 aprile 2020. In caso di successive modifiche alla norma di riferimento, l'applicazione della CIGD potrà riguardare anche i dipendenti risultanti in forza anche successivamente alla data sopra indicata;
 - d) I dipendenti coinvolti nell'applicazione della CIGD saranno posti in sospensione dal lavoro fino a 0 (zero) ore per l'intera durata del trattamento.
L'azienda, in dipendenza di eventuali futuri provvedimenti amministrativi che consentano l'apertura graduale delle attività commerciali, procederà a richiamare i dipendenti interessati al punto vendita eventualmente riaperto, e si riserva la facoltà di richiamare lavoratori addetti ai punti vendita non coinvolti dai provvedimenti successivi, con modalità di equa rotazione, compatibilmente con la fungibilità delle mansioni, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative. Tale rotazione sarà verificata tramite un confronto che potrà essere svolto anche a livello territoriale
 - e) La causale per la quale si richiede il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga è l'emergenza epidemiologica da COVID-19.



f) L'erogazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai lavoratori, in conformità a quanto previsto dall' art. 22 D.L. n. 18/2020, sarà effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Le Parti presenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020, prendono atto dell'eventualità che il Ministero possa non concedere l'autorizzazione al trattamento per mancanza dei requisiti richiesti o che l'Inps possa non erogarlo per esaurimento delle risorse finanziarie.

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, con allegati in formato .pdf il presente verbale di accordo sindacale, sarà inoltrata a cura della Cisalfa Sport S.p.A. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dall'art.22, comma IV, D.L. 18/2020 e dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 24.03.2020.

Le Parti si danno atto che il presente accordo è stato concluso in via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 D.L. 18/2020, tenuto conto della condizione straordinaria e di emergenza sanitaria in cui attualmente si versa.

Letto, confermato e sottoscritto telematicamente in data 9 aprile 2020

Cisalfa Sport S.p.A.

Le OO.SS.

Filcams-CGIL

Fisascat-CISL

UilTucs